



**COMUNE DI USSASSAI**  
**PROVINCIA DELL'OGLIASTRA**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>N. 23</b><br>Del 31/03/2014 | <b>OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO GRATUITO DEI SERVIZI WEB DI EQUITALIA CENTRO S.P.A..</b> |
|--------------------------------|--|

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

| COGNOME E NOME        | QUALIFICA | PRESENTI |
|-----------------------|-----------|----------|
| DEPLANO GIAN BASILIO  | SINDACO   | SI       |
| PUDDU EVALDO PASQUALE | ASSESSORE | SI       |
| DEPLANO ADALBERTO     | ASSESSORE | NO       |

Totale Presenti **2**

Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli .**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**VISTE** le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 così come modificate ed integrate dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici;

**VISTE** le norme contenute nel D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, concernenti la disciplina del servizio di riscossione dei tributi;

**VISTO** l'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 rubricato "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", il quale stabilisce:

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. (*Omissis*)

3. (*Omissis*)

4. (*Omissis*)

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; (3)

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione;

**VISTO** il D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge 248/2005 in particolare:

- ✓ l'art. 3 comma 1 il quale prevede dal 1° ottobre 2006 la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e attribuisce le

funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, mediante la costituzione, con l'INPS, della "Riscossione spa";

- ✓ l'art. 3 comma 24 il quale recita *"Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53 comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:*

*a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53 comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;*

*b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze";*

- ✓ l'art. 3 comma 25 il quale sancisce che *"Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente denominati agenti della riscossione, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.";*

- ✓ l'art. 3 comma 25 bis nel quale è stabilito che *"Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.";*

**VISTO** il D. L. n. 225 del 29.12.2010 il quale ha stabilito che il termine fissato al 31.12.2010 dall'art. 3 comma 25 del D.L. 203 del 2005 venisse prorogato al 31.03.2011;

**VISTO** il D.P.C.M. del 25.03.2011 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di cui al punto precedente prevedendone la scadenza al 31.12.2011, in considerazione della circostanza che il radicale mutamento delle modalità di affidamento del servizio di riscossione delle entrate locali avrebbe comportato, per gli enti locali, il compimento di una serie di complesse attività funzionali all'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, tale da rendere opportuna la previsione di un termine più ampio per consentire agli enti di cui sopra il tempestivo avvio di tali attività;

**VISTO** l'art. 10, comma 13 *novies*, del D. L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 nel quale è disposta la proroga al 31.12.2012 del termine previsto dal D.P.C.M. di cui al punto precedente;

**VISTO** il comma 2 *ter*, art. 10 del D. L. n. 35/2013 il quale testualmente recita *“Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31.12.2013”*;

**VISTO** il comma 610 dell'art. 1 della L. n. 147/2014 in cui è stabilito che *“Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».*”;

**VISTA** la nota, acquisita al protocollo dell'Ente, con il n. 970 del 17.02.2014, in allegato alla quale è stata inviata, dalla Società Equitalia Centro S.p.A., appartenente al Gruppo Equitalia, la bozza di Convenzione che disciplina i presupposti, le condizioni e le modalità di accesso dell'Ente ai servizi informatici strumentali alla riscossione coattiva a mezzo ruolo e/o all'attività di riscossione volontaria, messi a disposizione gratuitamente dall'Agente della riscossione di zona;

**CONSIDERATO** che fino alla data del 31.12.2012 il comune di Ussassai ha affidato, attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli Agenti di riscossione competenti per la zona, alla Società Equitalia S.p.A. la riscossione dei tributi ICI e TARSU;

**CONSIDERATO** che, allo stato attuale, non risultando esaurite tutte le fasi della riscossione affidata all'Agente, i servizi web di supporto sono ritenuti utili;

**ATTESO** che si tratta di servizi totalmente gratuiti, che, pertanto, possono essere acquisiti senza dagli Enti creditori senza l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica;

**RITENUTO** di procedere ad approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

## **DELIBERA**

per quanto indicato in premessa

**DI APPROVARE** lo schema di Convenzione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che disciplina i presupposti, le condizioni e le modalità d'accesso dell'Ente ai servizi informatici strumentali alla riscossione coattiva a mezzo ruolo e/o all'attività di riscossione volontaria, messi a disposizione gratuitamente dall'Agente di riscossione competente per territorio;

**DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Tributi per la sottoscrizione dell'accordo di cui trattasi e per tutti gli adempimenti conseguenti;

[illegible]